



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 316

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 settembre 2024

INDICE

Commissioni permanenti

8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70)</i>	»	14
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71)</i>	»	14

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	<i>Pag.</i>	15
---	-------------	----

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:

<i>Plenaria</i>	»	16
---------------------------	---	----

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	18
---------------------------	-------------	----

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	21
--	---	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 10 settembre 2024

Plenaria

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza
energetica Barbaro.*

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice TUBETTI (*FdI*) segnala che, con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse per l'8^a Commissione, l'articolo 1, comma 6, modifica la disciplina del registro delle tecnologie per il fotovoltaico, al fine di chiarire che non solo gli impianti fotovoltaici ma anche le relative celle devono essere prodotte negli Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 8, comma 1, prevede l'accantonamento di risorse relative ad autorizzazioni di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, tra cui alcune di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

L'articolo 10, comma 2, ha abrogato la disposizione della legge *antitrust* che imponeva alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato – qualora inten-

dessero rendere disponibili a società da esse partecipate o controllate, in mercati diversi, beni o servizi di cui avessero la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte – di rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, anche alle imprese concorrenti.

L'articolo 10, comma 13, prevede la non applicazione alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. di alcune disposizioni in materia di contenimento della spesa, sino alla durata dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 (tratta Quarto d'Altino-Trieste) e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

L'articolo 11, commi 1 e 2, incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 16 autorizza l'organo commissariale di Ilva S.p.A. ad utilizzare le somme derivanti dalla sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla medesima società in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 20 prevede un contributo a fondo perduto volto a contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini.

L'articolo 21 autorizza il Comune di Napoli ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari detentori delle unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio denominato «Le Vele» di Scampia oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati in conseguenza del crollo verificatosi lo scorso 22 luglio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che l'articolo 26, comma 4, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli

oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.

Ai sensi del successivo comma 5, i decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia; *b)* coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico; *c)* assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività; *d)* semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico; *e)* aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; *f)* adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.

Secondo la relazione illustrativa, il titolo e le premesse, lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle suddette lettere *b)* e *d)*, mentre l'articolo 1 dello schema fa riferimento alla sola lettera *d)*.

Lo schema definisce i regimi amministrativi: per la costruzione ovvero l'esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili; per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Esso si compone di 15 articoli e di 4 allegati.

L'articolo 1 delimita l'oggetto e individua le finalità del provvedimento.

Esso fa salve le disposizioni del Testo unico dell'edilizia ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione degli interventi e prevede che le regioni e gli enti locali si adeguino al decreto in esame entro 120 giorni e che, in caso di mancato rispetto di tale termine, trovi applicazione il decreto in esame. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al decreto in esame ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 2 reca i principi generali.

L'articolo 3 prevede che gli interventi oggetto del provvedimento in esame siano considerati di interesse pubblico prevalente in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.

I casi in cui – per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche – la suddetta disposizione non trovi applicazione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle priorità stabilite nel PNIEC.

È fatta salva l'individuazione delle aree idonee.

L'articolo 4 detta le definizioni.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di digitalizzazione delle procedure e modelli unici.

Per la realizzazione degli interventi, l'articolo 6 individua solo tre regimi amministrativi – attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica – che si applicano agli interventi individuati, rispettivamente, dagli allegati A, B e C allo schema in esame e che sono disciplinati nel dettaglio dai tre articoli successivi.

L'articolo 7 assoggetta dunque al regime dell'attività libera gli interventi elencati nell'allegato A, con l'intento di ricondurre nell'alveo di una categoria unitaria interventi attualmente ascrivibili ai regimi della manutenzione ordinaria, dell'edilizia libera, della comunicazione e, in alcuni casi residuali, della dichiarazione di inizio lavori asseverata e della denuncia di inizio lavori.

Il regime dell'attività libera non si applica agli interventi ricadenti sui beni culturali oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio o in aree naturali protette o all'interno di siti della rete Natura 2000. Pertanto, qualora gli interventi elencati nell'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti in questione, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8.

La realizzazione degli interventi che insistano su aree o su immobili assoggettati a vincolo paesaggistico è invece consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, in esito ad una procedura particolarmente accelerata. Tale autorizzazione non è necessaria qualora gli interventi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiale della tradizione locale.

Infine, al di fuori dei casi suddetti, qualora sussista uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata di cui

all'articolo 8. La medesima disposizione si applica agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.

L'articolo 8 disciplina la procedura abilitativa semplificata (PAS) che si applica agli interventi elencati nell'allegato B, individuando la relativa tempistica.

La relazione illustrativa ricorda che tale istituto rappresenta, tanto a legislazione vigente quanto nell'impostazione dello schema in esame, una ipotesi intermedia tra l'attività libera e l'autorizzazione vera e propria, in quanto la formazione del titolo abilitativo non richiede una espressa manifestazione di volontà da parte dell'amministrazione procedente, quanto più semplicemente il decorso di un termine senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego.

L'articolo 9 disciplina il procedimento di concessione dell'autorizzazione unica per gli interventi di cui all'allegato C, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del codice dell'ambiente, individuando la relativa tempistica.

L'articolo 10 disciplina il procedimento di concessione delle superfici e di risorse pubbliche, ove necessarie ai fini della realizzazione degli interventi.

L'articolo 11 reca le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazioni dei precedenti articoli 7 e 8.

L'articolo 12 prevede che i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del codice dell'ambiente e apporta una serie di modifiche agli allegati alla parte seconda del codice che individuano i progetti di competenza statale e quelli di competenza regionale e i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale e quelli di competenza regionale.

L'articolo 13 apporta alcune modifiche di coordinamento ad altri testi normativi in materia di fonti rinnovabili.

L'articolo 14 dispone l'abrogazione delle disposizioni elencate nell'allegato D allo schema in esame.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE propone di fissare a domani, mercoledì 11 settembre, alle ore 18, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire, in maniera tale che le audizioni possano essere concentrate nel pomeriggio di martedì 17 settembre e che la Commissione possa poi procedere, nella settimana successiva, all'esame e al voto del parere, qualora siano pervenuti nel frattempo l'intesa in Conferenza unificata e il parere del Consiglio di Stato, attualmente mancanti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (n. 185)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, la riserva non è stata sciolta e la votazione del parere avrà luogo in altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. – Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Discussione e rinvio)

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, volto a modificare il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che ha trasposto nell'ordinamento interno la direttiva europea recante norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Come riferisce la relazione illustrativa, l'intervento si basa sull'assunto che il decreto legislativo in questione non consideri adeguatamente che, per la prevenzione del rischio da radon, occorrono, innanzitutto, studi del suolo e del sottosuolo che riguardino, in particolare, la natura mineralogica e geochimica dei litotipi affioranti tesi a valutare preventivamente il rischio di inquinamento naturale sito-specifico da radon, nonché, solo nell'ipotesi in cui siano presenti, dei materiali da costruzione.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, che contiene un unico comma suddiviso in 5 lettere, che apportano altrettante modifiche al decreto legislativo n. 101 del 2020.

La lettera *a*) amplia l'oggetto del Piano nazionale d'azione per il radon, prevedendo che esso debba individuare anche i criteri per la definizione degli studi geologici, aventi i fini sopra menzionati.

La lettera *b*) prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano inserire, nella norma urbanistica regionale che disciplina gli studi di pianificazione territoriale, l'obbligo di valutazione sito-specifica del rischio di inquinamento radon.

La lettera *c*) interviene sui livelli massimi di riferimento radon per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024, prevedendo che la progettazione debba essere eseguita in accordo con le linee guida contenute nel suddetto Piano nazionale d'azione per il radon, ovvero valutando parametri pertinenti quali, tra gli altri, la concentrazione di radon in tipi di roccia e suolo, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e del suolo.

La lettera *d*) dettaglia le modalità mediante le quali devono essere effettuate le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici, specificando che esse debbano essere effettuate attraverso la valutazione preliminare dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell'ambito territoriale significativo, nonché mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante.

La lettera *e*) modifica i requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon, prevedendo che l'abilitazione professionale che essi devono avere non deve essere più quella per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili (come previsto attualmente), bensì quella per lo svolgimento di attività di analisi e progettazione di interventi di prevenzione, mitigazione, bonifica e risanamento di costruzioni da sostanze inquinanti.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1003) Tilde MINASI. – Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

(Discussione e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, volto a integrare la normativa a tutela del paesaggio che – secondo la relazione illustrativa – ha creato notevoli criticità per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, esonerati dall'obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge n. 10 del 1977 e dell'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 1982.

Ai sensi del suddetto articolo 13 della legge Bucalossi, l'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone – incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione – nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata.

Il terzo comma dell'articolo 13 prevede che le regioni stabiliscano il contenuto e il procedimento di formazione dei programmi, individuino i comuni esonerati dall'obbligo di dotarsi degli stessi e prevedano le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

L'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 1982 ha previsto che i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti siano esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione e che le regioni indichino quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti siano invece tenuti a dotarsene. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico e industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.

Il disegno di legge in esame si compone di due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina le aree tutelate per legge, prevedendo che, nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi delle disposizioni suddette, le aree inserite negli strumenti urbanistici siano escluse dal vincolo paesaggistico.

L'articolo 2 prevede che il disegno di legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La senatrice SIRONI (M5S) chiede un chiarimento sulla *ratio* del provvedimento.

La senatrice MINASI (LSP-PSd'Az), in qualità di presentatrice del disegno di legge, spiega che il provvedimento è volto a colmare una lacuna evidenziata in sede giurisprudenziale, che crea difficoltà operative per quei comuni in cui il piano regolatore svolge anche una funzione attuativa e in cui non è necessario il vincolo paesaggistico.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. – *Legge quadro in materia di interporti*, approvato dalla Camera dei deputati

(1124) DE POLI. – *Legge quadro in materia di interporti*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore SIGISMONDI (FdI) illustra i provvedimenti in titolo, che introducono una nuova disciplina quadro in materia di interporti, volta a sostituire quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990.

L'Atto Senato 1055, d'iniziativa dei deputati Rotelli e altri, è volto a stabilire i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete, nell'ambito delle materie di legislazione concorrente concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 1 individua le finalità, reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e detta le definizioni di « interporto » e di « Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica ».

Esso stabilisce inoltre che gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale e che la rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è demandata l'istituzione di un elenco dei soggetti gestori degli interporti.

L'articolo 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui la ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione, approvi il Piano generale per l'intermodalità e individui i nuovi interporti e gli interventi necessari al potenziamento degli interporti esistenti.

L'articolo 3 elenca le condizioni per l'individuazione di nuovi interporti.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di composizione e funzionamento del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

L'articolo 5 prevede che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale e che i soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.

Si prevede inoltre che gli enti pubblici concedenti costituiscano sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie in favore dei gestori dell'interporto interessato già convenzionati con il MIT. I gestori possono riscattare le aree suddette dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili.

L'articolo 6 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti – garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a trenta – e reca uno stanziamento per il finanziamento dei suddetti progetti.

Si prevede inoltre che i gestori delle infrastrutture ferroviarie possano provvedere, con oneri a proprio carico, all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di ultimo miglio, anche ai fini dell'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria e dell'unificazione degli *standard* tecnici e normativi di sicurezza nonché di capacità dell'infrastruttura.

Infine, i gestori degli interporti sottoscriveranno con RFI appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri dell'Unione europea in materia di adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete

alla quale i terminal interportuali sono collegati e di funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali.

L'articolo 7 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 8 reca le abrogazioni e prevede l'adeguamento della legislazione regionale.

L'Atto Senato 1124, d'iniziativa del senatore De Poli, è volto a disciplinare le procedure per la realizzazione di nuovi interporti e il riconoscimento degli interporti esistenti.

L'articolo 1 – il cui contenuto corrisponde ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera – individua le finalità e reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 2 elenca le caratteristiche necessarie affinché un'infrastruttura possa considerarsi un interporto e chiarisce che tale qualifica è riconosciuta alle infrastrutture esistenti prima della data di entrata in vigore del disegno di legge in esame e già riconosciute ai sensi della legge n. 240 del 1990.

Esso prevede inoltre che l'infrastruttura interportuale debba essere di proprietà di una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, anche costituita in forma consortile.

L'articolo 3 prevede che gli interporti siano considerati infrastrutture di pubblico interesse anche nei casi in cui la proprietà sia privata e che il reperimento delle aree necessarie per la realizzazione dell'interporto possa avvenire anche mediante le procedure previste dal Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Esso prevede inoltre che la realizzazione dell'interporto e la sua gestione siano soggette ad autorizzazione da parte del MIT e definisce la natura della gestione dell'interporto, stabilendo, tra l'altro, che i soggetti che svolgono attività interportuale in qualità di gestori o di proprietari agiscono in regime di diritto privato, in deroga a quanto previsto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, qualora siano partecipati da enti pubblici.

Infine, l'articolo in esame esenta i proprietari e i gestori degli interporti dal pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la regolazione dei trasporti.

L'articolo 4 disciplina la realizzazione di nuovi interporti in regime di concessione di lavori e servizi, prevedendo che l'area sulla quale è realizzato l'interporto sia concessa al gestore in diritto di superficie.

L'articolo 5 prevede che il MIT, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti in regime concessorio e reca uno stanziamento per il finanziamento dei suddetti progetti.

L'articolo 6 – che riproduce il contenuto dell'articolo 7 del testo approvato dalla Camera – reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 7 prevede che i proprietari o i gestori degli interporti possano chiedere ai gestori delle infrastrutture ferroviarie, previa analisi dei

costi e benefici e individuazione delle necessarie risorse finanziarie, l'adeguamento delle connessioni ferroviarie di ultimo miglio. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria sono in ogni caso tenuti ad accogliere le domande quando i proprietari o i gestori degli interporti finanziano l'intervento richiesto con oneri a proprio carico.

L'articolo 8 – che corrisponde all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera – reca le abrogazioni e prevede l'adeguamento della legislazione regionale.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativi agli accumuli di energia elettrica

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame di una proposta di indagine conoscitiva volta ad acquisire elementi di conoscenza più approfonditi in materia di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di accumuli di energia.

Il programma dell'indagine conoscitiva si articolerà nelle audizioni di esperti della materia; agenzie di settore; operatori economici pubblici e privati; università ed enti di ricerca; Ministeri interessati e altre istituzioni nazionali, europee ed internazionali ed entro martedì 17 settembre, alle ore 18, i Gruppi potranno integrare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativi agli accumuli di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

La seduta termina alle ore 13,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 70

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 15

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE TRABOCCHI E TRABOC-
CANTI, DEL COMITATO TUTELA TRABOCCHI, DI LEGAMBIENTE E DELLA COO-
PERATIVA COFUSE SERVIZI, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO E DEL
PROFESSOR DIEGO DE CAROLIS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DI-
SEGNI DI LEGGE NN. 877 E 1029 (MANUFATTI E MACCHINE PER LA PESCA
TRADIZIONALI)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 71

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,20

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'UNCHEM – UNIONE NAZIONALE COMUNI
COMUNITÀ ENTI MONTANI E DELL'ANCI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI, DEL PROFESSOR RICCARDO SANTOLINI E DEL COMANDO UNITÀ FO-
RESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI, INTERVENUTI IN VIDE-
OCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 948 (MODIFICHE ALLA LEGGE QUA-
DRO SULLE AREE PROTETTE)*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 10 settembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

*Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA*

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Martedì 10 settembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
CALDERONE

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Variazione nella composizione della Commissione

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, comunica che, per il gruppo Movimento Cinque Stelle, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Emiliano Fenu, in sostituzione della deputata Alessandra Todde, cessata dal mandato, e che il deputato Fenu è stato nominato capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Alessandra TODDE, *Presidente della Regione Sardegna*, collegata in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Dario GIAGONI (*LEGA*), i senatori Marco MELONI (*PD-IDP*) e Antonella ZEDDA (*FDI*).

Interviene sull'ordine dei lavori Silvio LAI (*PD-IDP*), al quale replica Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Alessandra TODDE, *Presidente della Regione Sardegna*, replica, a più riprese, ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 15,55.

Alessandra TODDE, *Presidente della Regione Sardegna*, prosegue la replica, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Emiliano FENU (*M5S*), Francesca GHIRRA (*AVS*), collegata in videoconferenza, nonché, a più riprese, il deputato Dario GIAGONI (*LEGA*), il senatore Marco MELONI (*PD-IDP*) e Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Alessandra TODDE, *Presidente della Regione Sardegna*, replica a più riprese, ai quesiti posti.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, ringrazia la presidente Todde e dispone che la documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Martedì 10 settembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 13,35.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo all'analisi dei traffici internazionali di rifiuti, con particolare riferimento a quelli in uscita verso altri Paesi

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli. Il procuratore è accompagnato dai sostituti procuratori Guglielmo Valenti e Carlo Rinaldi.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Giuseppe BORRELLI, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Chiede, quindi, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Jacopo MORRONE, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Simona PETRUCCI (*FDI*), Manfredi POTENTI (*FI*), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Giuseppe BORRELLI, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno*, replica ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione. Interviene inoltre Guglielmo VALENTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,15 è ripresa alle ore 14,30.

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Maria Antonietta TRONCONE, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Carmela AURIEMMA (M5S), Gerolamo CANGIANO (FDI), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Maria Antonietta TRONCONE, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord*, replica, a più riprese, ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione. Chiede quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Jacopo MORRONE, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia la dottoressa Troncone per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 10 settembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,15

